

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

31 marzo 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione, del 24 novembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/532 della Commissione, del 30 marzo 2015, recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 9
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/533 della Commissione, del 30 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11
- ★ **Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)** 13

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/535 della Commissione, del 27 marzo 2015, che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia [notificata con il numero C(2015) 1994]** 152

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/536 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese** [notificata con il numero C(2015) 1990] ⁽¹⁾ 154

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/531 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche sull'ammissibilità dei costi per gli interventi di protezione e di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, sull'ammissibilità dei costi per gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici e a aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e sulla sovvenzionabilità degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
- (2) Tutte le disposizioni del presente regolamento vertono su aspetti dell'ammissibilità dei costi o della sovvenzionabilità degli interventi e due di esse si riferiscono ad interventi che comportano investimenti a bordo delle navi; tutte si ripercuotono altresì sulla forma in cui è svolta l'attività di pesca. Si tratta quindi di disposizioni strettamente connesse. Al fine di garantire la coerenza tra di esse e favorire una visione globale e un accesso unico alle disposizioni da parte di tutti i residenti nell'Unione, tali disposizioni dovrebbero essere adottate nello stesso atto.
- (3) La pesca resta una delle professioni più pericolose nell'Unione, nel cui ambito un cospicuo numero di incidenti si verifica a bordo di navi adibite alla pesca artigianale. Pertanto, le direttive del Consiglio 93/103/CE ⁽²⁾ e 92/29/CEE ⁽³⁾ stabiliscono prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci, che dovrebbero essere attuate nella normativa nazionale. Il regolamento (UE) n. 508/2014 permette di finanziare determinati investimenti al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che gli investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale. Occorre pertanto specificare quali costi connessi a detti investimenti specifici, compresa la formazione in materia di salute e le campagne d'informazione, possano essere finanziati in virtù del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (4) L'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o di gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci possono concorrere al conseguimento degli

⁽¹⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

obiettivi in materia di cambiamenti climatici. L'esercizio efficiente delle navi può parimenti determinare una riduzione sensibile del consumo energetico. L'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento d'investimenti in attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; prevede anche il finanziamento d'investimenti in attrezzi da pesca, a condizione che non se ne pregiudichi la selettività, e di audit e regimi di efficienza energetica. È pertanto necessario precisare ulteriormente quali costi possano essere sovvenzionati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per promuovere tali obiettivi.

- (5) È altresì opportuno precisare i costi per gli interventi finalizzati alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Tali interventi dovrebbero conglobare i principi fondamentali su cui si basa l'infrastruttura verde, stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia ⁽¹⁾ ⁽²⁾, che sono in grado di contribuire considerevolmente a un'efficace attuazione delle politiche volte a raggiungere, in tutto o in parte, gli obiettivi perseguiti ricorrendo a soluzioni basate sulla natura.
- (6) I costi ammissibili per gli interventi previsti all'articolo 32, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 devono rispettare le condizioni stabilite all'articolo 11 del medesimo, ai cui sensi non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce. Perché sia salvaguardato l'effetto d'incentivazione degli investimenti ammissibili a norma del presente regolamento, dovrebbero essere esclusi dal finanziamento del FEAMP i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.
- (7) Poiché il periodo di ammissibilità degli interventi sovvenzionabili nell'ambito del FEAMP è iniziato il 1° gennaio 2014, ai fini di una tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei costi, e per consentire agli Stati membri di preparare e attuare il programma operativo previsto dal FEAMP, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) i tipi d'intervento sovvenzionabili tramite il FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori;
- b) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini e ai fini dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;
- c) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Costi esclusi

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP in base al presente regolamento i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

⁽²⁾ Con «infrastruttura verde» s'intende una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine.

2. Sono ammissibili al sostegno del FEAMP soltanto i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti dal presente regolamento.

CAPO III

COSTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE, SALUTE, SICUREZZA E LAVORO DEI PESCATORI

Articolo 3

Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

- a) zattere di salvataggio;
- b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- c) localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- e) segnali di soccorso;
- f) dispositivi lanciasagole;
- g) sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- i) porte tagliafuoco;
- j) valvole d'intercettazione del carburante;
- k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- l) pompe e allarmi di sentina;
- m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- n) porte e boccaporti stagni;
- o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- p) corridoi e scale di accesso;
- q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- s) videocamere e schermi di sicurezza;
- t) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Articolo 4

Sovvenzionabilità degli interventi per la salute

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti:

- a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
- c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- e) campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

*Articolo 5***Sovvenzionabilità degli interventi sull'igiene**

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

- a) servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- b) impianti di cucina e cambuse;
- c) depuratori per la produzione di acqua potabile;
- d) attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

*Articolo 6***Sovvenzionabilità degli interventi sulle condizioni di lavoro**

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

- a) parapetti e ringhiere del ponte;
- b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
- c) elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- d) attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
- e) vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- f) dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- g) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- h) segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- i) analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- j) guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

CAPO IV**COSTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI***Articolo 7***Ammissibilità dei costi di raccolta dei rifiuti da parte dei pescatori**

Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

- a) rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma;
- b) acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- c) predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti, compresi incentivi finanziari;
- d) acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

- e) campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;
- f) formazione dei pescatori e degli agenti portuali.

Articolo 8

Ammissibilità dei costi di elementi destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine

1. Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - a) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a strascico;
 - b) acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati;
 - c) lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;
 - d) nelle regioni ultraperiferiche, acquisto e, se del caso, installazione di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci che contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
2. Ai fini degli interventi di cui al paragrafo 1, non sono ammissibili i costi collegati a:
 - a) acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;
 - b) costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci, ad eccezione dei costi previsti al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 9

Ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine

1. Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38 del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso, installazione di:
 - a) ami circolari;
 - b) dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
 - c) sistemi di esclusione delle tartarughe;
 - d) cavi dotati di bandierine;
 - e) altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette.
2. Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - a) formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
 - b) progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
 - c) eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere.
3. Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto, possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica *jigging* e per la lenza a mano.

Articolo 10

Ammissibilità dei costi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca

- Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- a) svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;

- b) mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
- c) consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
- d) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni dello stato di conservazione;
- e) formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
- f) delimitazione delle zone marine protette;
- g) sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
- h) realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
- i) valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca interessate dai piani di gestione.

Articolo 11

Ammissibilità dei costi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette

Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

- a) consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
- b) definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di conservazione;
- c) sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
- d) formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;
- e) formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;
- f) mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;
- g) sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni che ne promuovono una maggiore coerenza;
- h) sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
- i) cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette.

Articolo 12

Ammissibilità dei costi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici

1. Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

- a) programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
 - i) sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;

- ii) registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - iii) mappatura delle specie alloctone invasive;
 - iv) azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
- b) incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
- c) noleggio di pescherecci commerciali a fini di osservazione ambientale a una tariffa proporzionale all'attività;
- d) altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei servizi ecosistemici.
2. Ai fini degli interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno le azioni seguenti:
- a) azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
 - b) azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
 - c) misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia ⁽¹⁾;
 - d) interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

CAPO V

COSTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Articolo 13

Ammissibilità dei costi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo

1. Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- a) investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - c) mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
 - d) prove in vasca idrodinamica.
2. Non sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente articolo i costi della manutenzione di base dello scafo.

Articolo 14

Ammissibilità dei costi di miglioramento del sistema di propulsione della nave

Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:

- a) eliche a efficienza energetica, assi compresi;
- b) catalizzatori;
- c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
- d) elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

- e) eliche di prua;
- f) conversione di motori ai biocarburanti;
- g) econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
- h) investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

Articolo 15

Ammissibilità dei costi di investimento in attrezzi e attrezzature da pesca

Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:

- a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
- b) modifiche degli attrezzi da traino;
- c) investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

Articolo 16

Ammissibilità dei costi di investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica

Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:

- a) investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m;
- b) investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/532 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2015****recante duecentoventottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.
- (2) Il 23 marzo 2015 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta all'elenco «Persone fisiche» la voce seguente:

«Aliaskhab Alibulatovich **Kebekov** (Алиасхаб Алибулатович Кебеков) [alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: villaggio di Teletl, distretto di Shamil'skiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. del passaporto: 628605523 (passaporto russo per l'estero, rilasciato il 4.7.2006 dal Servizio federale Migrazione della Federazione russa, scade il 16.7.2016). Numero di identificazione nazionale: 8203883123 [passaporto nazionale russo rilasciato il 16.7.2005 dal dipartimento Affari interni (OVD), distretto di Kirov'skiy, Repubblica del Dagestan, Federazione russa, scade l'1.1.2017]. Indirizzo: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Repubblica del Dagestan, Federazione russa. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: grigi; statura: 170-175 cm; corporatura: robusta, viso ovale, barba; b) nome del padre: Alibulat Kebekovich Kebekov, nato nel 1927; c) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.3.2015.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/533 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	135,3
	MA	99,1
	TR	123,0
	ZZ	119,1
0707 00 05	AL	119,5
	MA	176,1
	TR	144,0
	ZZ	146,5
0709 93 10	MA	128,2
	TR	173,5
	ZZ	150,9
0805 10 20	EG	47,3
	IL	71,5
	MA	54,4
	TN	55,0
	TR	67,0
	ZZ	59,0
0805 50 10	BO	92,8
	TR	45,8
	ZZ	69,3
0808 10 80	AR	94,0
	BR	90,5
	CL	99,5
	CN	105,5
	MK	25,7
	US	187,6
	ZA	188,2
	ZZ	113,0
0808 30 90	AR	120,2
	CL	126,9
	CN	71,3
	ZA	124,0
	ZZ	110,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) 2015/534 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 marzo 2015
sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli enti creditizi sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (di seguito indicato anche come «CRR») e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁴⁾. Le informazioni segnalate sono raccolte dalla BCE in conformità alla Decisione BCE/2014/29 ⁽⁵⁾. Il presente regolamento integra la Decisione BCE/2014/29 specificando ulteriormente gli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.
- (2) Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per tutti gli enti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a fini di vigilanza per ambiti specifici definiti nell'articolo 1 dello stesso Regolamento (UE) n. 680/2014. Uno di tali ambiti è quello delle informazioni finanziarie su base consolidata. Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata è obbligatoria per gli enti creditizi che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. La trasmissione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) alla BCE delle informazioni a fini di vigilanza obbligatorie ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014, riguardanti sia i soggetti vigilati significativi che i soggetti vigilati meno significativi, attualmente è effettuata in conformità alla Decisione BCE/2014/29 e dovrebbe proseguire invariata, visto che non è inclusa nell'oggetto del presente regolamento.
- (3) L'esercizio della discrezionalità nel richiedere agli enti creditizi di utilizzare i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, non rientra nell'oggetto del presente regolamento. Visto l'articolo 150 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le decisioni precedentemente adottate dalle ANC in merito all'esercizio o al mancato esercizio di tale discrezionalità dovrebbero rimanere invariate.
- (4) In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata richiede una decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano il Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

- (5) In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva del Consiglio 86/635/CEE ⁽¹⁾, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata richiede una previa decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. L'Autorità bancaria europea è stata consultata conformemente all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- (6) Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per le segnalazioni da effettuare a fini di vigilanza riguardanti gli ambiti ricompresi nel suo campo di applicazione. In virtù dell'articolo 99, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Regolamento (UE) n. 680/2014 riguarda esclusivamente informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. La segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale non rientra nel suo ambito di applicazione; pertanto, le autorità competenti possono imporre obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi e per i soggetti vigilati meno significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie di vigilanza debbano essere segnalate su base individuale alle ANC dai soggetti vigilati significativi e meno significativi. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE, in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
- (7) In virtù dell'articolo 40 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate in tale Stato membro ospitante. In conformità all'articolo 2, paragrafo 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante, da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono soggetti vigilati. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
- (8) L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE disponga di poteri di vigilanza rispetto a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. Pertanto, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato terzo non rientrano nelle funzioni di vigilanza attribuite alla BCE. Di conseguenza, tali succursali non sono soggette agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento. Inoltre, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante dovrebbero essere escluse da tali obblighi di segnalazione perché tali obblighi devono essere applicati al livello del soggetto vigilato che ha stabilito la succursale.
- (9) Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento riguardanti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, dovrebbero essere volti a garantire che tali soggetti vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi. Può essere opportuno che le ANC raccolgano le informazioni minime necessarie come parte di uno schema di segnalazione più ampio che esse stabiliscono in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale e che serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, quali ad esempio i fini statistici.
- (10) Per l'esercizio delle funzioni della BCE, è necessario ricevere le informazioni finanziarie da parte dei gruppi vigilati meno significativi diversi da quelli che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC da tali gruppi. In particolare, dovrebbero essere specificati schemi, frequenze, date di riferimento e periodi di invio, nonché i limiti temporali riguardanti la segnalazione delle relative informazioni. Questi obblighi dovrebbero essere volti a garantire che tali gruppi vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi.

⁽¹⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GUL 372 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (11) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all'obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (12) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 680/2014, agli enti può essere consentito di utilizzare un anno contabile che non corrisponde all'anno civile per la segnalazione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. Anche il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di un anno contabile che non corrisponda all'anno civile per tale segnalazione.
- (13) La BCE ha condotto una consultazione pubblica sul presente regolamento e ha analizzato i potenziali costi e benefici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:
 - a) gruppi vigilati significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;
 - b) gruppi vigilati significativi, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;
 - c) soggetti vigilati significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;
 - d) gruppi vigilati significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;
 - e) gruppi vigilati meno significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;
 - f) gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati alla lettera e), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;
 - g) soggetti vigilati meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.
2. In deroga agli articoli 7 e 14, i soggetti vigilati cui è stata concessa una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, sulla base dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento.
3. Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della Direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base subconsolidata.
4. Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.

5. Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai gruppi e soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i gruppi e i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, dovrebbero essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono effettivamente applicate dal gruppo o soggetto vigilato. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i gruppi e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. I punti di dati all'interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

6. Le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante possono trasmettere le informazioni che sono tenute a fornire in base al presente regolamento all'ANC di riferimento tramite l'ente creditizio che le ha istituite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:

- (1) per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (2) per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- (3) per «sottogruppo» si intende un gruppo la cui impresa madre non è essa stessa filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro partecipante, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro partecipante;
- (4) per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- (5) per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato

1. Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come significativo decorsi 18 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto o gruppo vigilato significativo, alla prima data di riferimento successiva alla sua classificazione come significativo.
2. Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come meno significativo quando gli è notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). A seguito di tale decisione, esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati significativi

Articolo 4

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24,

paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Anche i loro sottogruppi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 5

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui all'articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO II

Soggetti vigilati significativi

Articolo 6

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1. I soggetti vigilati significativi, non facenti parte di un gruppo vigilato significativo, che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. Ciò si applica altresì alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 include le informazioni specificate nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.
3. I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
4. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 include le informazioni specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.
5. Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:
 - a) le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;
 - b) le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;
 - c) le operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato;
 - d) le regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili ed effettivamente applicate dal soggetto vigilato.
6. Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

*Articolo 7***Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo**

1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza da parte di tali soggetti è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.
2. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
3. I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
4. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.
5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
6. Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
7. Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

*Articolo 8***Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi**

1. Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento:
 - a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
 - b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
 - c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:
 - a) per i soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il quarantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;

b) per i soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO III

Segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

Articolo 9

Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Gli enti impresa madre in uno Stato membro partecipante e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro partecipante assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo siano segnalate su base individuale all'ANC di riferimento, con le modalità di seguito indicate:

- a) per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 1 dell'allegato II, e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- b) per i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui sopra, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 2 dell'allegato II e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 680/2014.

2. In deroga al paragrafo 1, le imprese madri indicate in esso indicate non segnalano informazioni finanziarie riguardanti le filiazioni le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR. A tali fini, il valore totale delle attività è determinato in base ai criteri stabiliti nella parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

3. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di una filiazione superi 3 miliardi di EUR, la filiazione stessa è inclusa nelle informazioni da segnalare ai sensi del paragrafo 1 alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, l'impresa madre inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 2 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

Articolo 10

Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Le informazioni specificate nell'articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i gruppi vigilati significativi corrispondenti. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

2. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell'articolo 9, entro la fine della giornata lavorativa del cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

3. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO III

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati meno significativi

Articolo 11

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativi

1. I gruppi vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.
3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
4. I gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale segnalazione finanziaria a fini di vigilanza è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.
5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti gruppi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tali fini, il valore totale delle attività dei gruppi vigilati è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
7. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo è inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 6 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.
8. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
9. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 come parte di uno schema di segnalazione più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva altresì a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 12

Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativi

1. Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate nell'articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento:
 - a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

- b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
 - c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell'articolo 11 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:
- a) per i gruppi vigilati meno significativi, inclusi i relativi sottogruppi, che segnalano su base consolidata, il cinquantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.
 - b) per i gruppi vigilati meno significativi che segnalano su base subconsolidata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.
5. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO II

Soggetti vigilati meno significativi

Articolo 13

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti meno significativi che non fanno parte di un gruppo

1. I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.
3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
4. I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
5. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.
6. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7. I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:
- a) le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti enti creditizi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;
 - b) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante non è inclusa nella segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore a 3 miliardi di EUR.
8. Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
9. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.
10. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
11. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 14

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo

1. I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.
2. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.
3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
4. I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.
5. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.
6. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7. In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza di soggetti vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono le informazioni specificate nell'allegato III. A tali fini, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

8. Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

9. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

10. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 15

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati meno significativi

1. Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento:

- a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
- c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le loro informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. I dati facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio:

- a) per i soggetti vigilati meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;
- b) per i soggetti vigilati meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5. Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO IV

QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO

Articolo 16

Controlli di qualità dei dati

Le ANC controllano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute negli articoli 4 e 5 della Decisione BCE/2014/29.

*Articolo 17***Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE**

Le ANC trasmettono le informazioni specificate nel presente regolamento secondo la tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati specificati dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute nell'articolo 6 della decisione BCE/2014/29.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 18***Date di riferimento per la prima segnalazione**

1. Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

- a) gruppi vigilati significativi;
- b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato.

2. Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

- a) soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato;
- b) filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo.

3. Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

- a) gruppi vigilati meno significativi;
- b) soggetti vigilati meno significativi.

*Articolo 19***Disposizioni transitorie**

Le decisioni adottate dalle ANC riguardo alla segnalazione da parte di gruppi e soggetti vigilati significativi di informazioni finanziarie a fini di vigilanza rientranti nell'oggetto del presente regolamento restano impregiudicate per tutte le date di riferimento precedenti alle prime date di riferimento per la segnalazione indicate nell'articolo 18.

*Articolo 20***Disposizione finale**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata

1. Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 1.
2. Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 2.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
4. I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti esclusivamente per i gruppi vigilati, mentre il modello 40.1 nelle tabelle 1 e 2 è fornito per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che non fanno parte di un gruppo.
5. Ai fini del calcolo della soglia indicata nella parte 2 delle tabelle 1 e 2 del presente allegato, si applica l'articolo 5, lett a), n. 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Tabella 1

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	Attività finanziarie subordinate
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
6	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
8.2	Passività finanziarie subordinate
	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	Derivati — negoziazione
	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.1	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
12	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale
	Garanzie reali e garanzie ricevute
13.1	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie
13.2	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate
14	Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)
	Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.3	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento
	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale
17.1	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza
	PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALEZIONE]
	Disaggregazione geografica
20.4	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
	PARTE 4 [ANNUALE]
	Struttura del gruppo
40.1	Struttura del gruppo: «entità per entità»

Tabella 2

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	Attività finanziarie subordinate
4.6	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.7	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.8	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
4.9	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo
4.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
6	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	Derivati — negoziazione

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.2	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
12	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale
	Garanzie reali e garanzie ricevute
13.1	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie
13.2	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate
14	Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)
	Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
16.1	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.4	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio
	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale
17.1	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività
17.2	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza
	PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]
	Disaggregazione geografica
20.4	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
	PARTE 4 [ANNUALE]
	Struttura del gruppo
40.1	Struttura del gruppo: «entità per entità»

ALLEGATO II

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata

1. Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 3.

Tabella 3

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	Attività finanziarie subordinate
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
10	Derivati — negoziazione
	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.1	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
12	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale
14	Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

2. Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 4.

Tabella 4

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita
4.4	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza
4.5	Attività finanziarie subordinate
4.6	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.7	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.8	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
4.9	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo
4.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni
9.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
10	Derivati — negoziazione

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.2	Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
12	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

ALLEGATO III

Punti di dati per la segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza

1. Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato III al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato IV.
 2. Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato IV al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato V.
 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
-

ALLEGATO IV

«Punti di dati FINREP» in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
10	Derivati - negoziazione
	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.1	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

CODICE CROMATICO NEI MODELLI:



Punti di dati da segnalare

1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1 Attività

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	IAS 1, paragrafo 54, lettera i)	
020	Cassa	Parte 2, punto 1, dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «allegato V»)	
030	Disponibilità presso banche centrali	Allegato V, parte 2, punto 2	

		Riferimenti	Valore contabile
			010
040	Altri depositi a vista	Allegato V, parte 2, punto 3	
050	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e Application Guidance (di seguito «AG») 14	
060	Derivati	IAS 39, paragrafo 9	
070	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11	
080	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
100	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9	
110	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11	
120	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
140	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9	
150	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11	
160	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
170	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
180	Finanziamenti e crediti	IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16	
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
200	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
210	Investimenti posseduti fino a scadenza	IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26	
220	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
230	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
240	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	
250	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)	
260	Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4	
270	Attività materiali		
280	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)	

		Riferimenti	Valore contabile
			010
290	Investimenti immobiliari	IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)	
300	Attività immateriali	IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»)	
310	Avviamento	IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR	
320	Altre attività immateriali	IAS 38, paragrafi 8 e 118	
330	Attività fiscali	IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)	
340	Attività fiscali correnti	IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5	
350	Attività fiscali differite	IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR	
360	Altre attività	Allegato V, parte 2, punto 5	
370	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6	
380	ATTIVITÀ TOTALI	IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IAS Implementation Guidance (di seguito «IG») 6	

1.2 Passività

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	Passività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14 e 15	
020	Derivati	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)	
030	Posizioni corte	IAS 39, AG15, lettera b)	
040	Depositi	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30	
050	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	
060	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
070	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	
080	Depositi	Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 1, punto 30	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	

		Riferimenti	Valore contabile
			010
100	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
110	Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	
120	Depositi	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30	
130	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	
140	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
150	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23	
160	Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse	IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)	
170	Accantonamenti	IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)	
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8	
200	Ristrutturazioni	IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)	
210	Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario	IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10	
220	Impegni e garanzie dati	IAS 37, appendice C, punto 9	
230	Altri accantonamenti		
240	Passività fiscali	IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)	
250	Passività fiscali correnti	IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5	
260	Passività fiscali differite	IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR	
270	Capitale sociale rimborsabile a richiesta	IAS 32 Illustrative Examples (di seguito «IE») 33; International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito «IFRIC») Interpretazione 2; allegato V, parte 2, punto 9	
280	Altre passività	Allegato V, parte 2, punto 10	
290	Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11	
300	TOTALE DELLE PASSIVITÀ	IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG 6	

1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti	Valore contabile
			010
010	Capitale	IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della direttiva 86/635/CEE (di seguito direttiva «BAD»)	
020	Capitale versato	IAS 1, paragrafo 78, lettera e)	
030	Capitale richiamato ma non versato	IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14	
040	Sovrapprezzo azioni	IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	
050	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Allegato V, parte 2, punti 15-16	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15	
070	Altri strumenti di capitale emessi	Allegato V, parte 2, punto 16	
080	Altro patrimonio netto	IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17	
090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio	IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)	
100	Attività materiali	IAS 16, paragrafi 39-41	
110	Attività immateriali	IAS 38, paragrafi 85-87	
120	Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti	IAS 1, paragrafo 7	
122	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12	
124	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11	
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio	IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)	
130	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	IAS 39, paragrafo 102, lettera a)	
140	Conversione di valuta estera	IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafo 32 e paragrafi da 38 a 49	
150	Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]	IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101	
160	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto (ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)	
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12	

		Riferimenti	Valore contabile
			010
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11	
190	Utili non distribuiti	Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	
200	Riserve di rivalutazione	IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18	
210	Altre riserve	IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)	
220	Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19	
230	Altro	Allegato V, parte 2, punto 19	
240	(-) Azioni proprie	IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; Allegato V, parte 2, punto 20	
250	Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante	IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)	
260	(-) Acconti su dividendi	IAS 32, paragrafo 35	
270	Partecipazioni di minoranza	IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27	
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR	
290	Altre posizioni	IAS 27, paragrafi 27-28	
300	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO	IAS 1, paragrafo 9, lettera c), e IG6	
310	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	IAS 1, IG6	

2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
010	Interessi attivi	IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24	
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)	
040	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	
050	Finanziamenti e crediti	IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)	

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
060	Investimenti posseduti fino a scadenza	IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)	
070	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23	
080	Altre attività	Allegato V, parte 2, punto 25	
090	(Interessi passivi)	IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24	
110	Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)	
120	Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato	IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47	
130	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23	
140	(Altre passività)	Allegato V, parte 2, punto 26	
150	(Spese per capitale sociale rimborsabile su richiesta)	IFRIC 2, paragrafo 11	
160	Ricavi da dividendi	IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28	
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)	
180	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9	
190	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)	
200	Ricavi da commissioni e compensi	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)	
210	(Costi per commissioni e compensi)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)	
220	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97	
230	Attività finanziarie disponibili per la vendita	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)	
240	Finanziamenti e crediti	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56	
250	Investimenti posseduti fino a scadenza	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56	
260	Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56	
270	Altro		

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
280	Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)	
290	Utili o perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto	IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)	
300	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30	
310	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)	
330	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto	IAS 1, paragrafo 34	
340	Altri ricavi operativi	Allegato V, parte 2, punti 141-143	
350	(Altri costi operativi)	Allegato V, parte 2, punti 141-143	
355	Totale dei ricavi operativi (al netto)		
360	(Spese amministrative)		
370	(Spese di personale)	IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafo 102, e IG6	
380	(Altre spese amministrative)		
390	(Ammortamenti)	IAS 1, paragrafi 102 e 104	
400	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)	
410	(Investimenti immobiliari)	IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)	
420	(Altre attività immateriali)	IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)	
430	(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)	IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)	
440	(Impegni e garanzie dati)		
450	(Altri accantonamenti)		
460	(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)	
470	(Attività finanziarie misurate al costo)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66	
480	(Attività finanziarie disponibili per la vendita)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67	
490	(Finanziamenti e crediti)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63	

		Riferimenti	Esercizio corrente
			010
500	(Investimenti posseduti fino a scadenza)	IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63	
510	Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 28, paragrafi 40-43	
520	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)	IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)	
540	(Investimenti immobiliari)	IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)	
550	(Avviamento)	IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124	
560	(Altre attività immateriali)	IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)	
570	(altro)	IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)	
580	Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo	IFRS 3, allegato B64, lettera n), punto i)	
590	Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	IAS 1, paragrafo 82, lettera c)	
600	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate	IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27	
610	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1, paragrafo 102, e IG6 IFRS 5, paragrafo 33A	
620	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77	
630	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	IAS 1, IG 6	
640	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate	IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a), e paragrafo 33A	
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate	IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)	
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)	IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)	
670	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	IAS 1, paragrafo 82, lettera f)	
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)	
690	Attribuibile ai soci della controllante	IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)	

5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

			Riferimenti	Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
				Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)
				010	020	030	040	050	060
Per prodotto	010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)						
	020	Debito da carta di credito	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)						
	030	Crediti commerciali	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)						
	040	Leasing finanziari	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)						
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)						
	060	Altri prestiti a termine	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)						
	070	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)						
	080	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
Per garanzia reale	090	di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)						
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)						
Per finalità	110	di cui: credito al consumo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)						
Per subordinazione	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)						

8. Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1 Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)
			010	020	030	037	040	050
010	Derivati	IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)						
020	Posizioni corte	IAS 39, AG15, lettera b)						
030	Strumenti di capitale	IAS 32, paragrafo 11						
040	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26						
050	Depositi	Parte 2, paragrafo 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30						
060	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
070	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
080	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
090	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)
		010	020	030	037	040	050	
100	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
120	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
130	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
140	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51						
150	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
160	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
170	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
180	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
190	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)
			010	020	030	037	040	050
200	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
210	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
220	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
230	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
240	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51						
250	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
260	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
270	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
280	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Costo ammortizzato	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)
			010	020	030	037	040	050
290	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51						
300	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
320	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
330	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
340	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51						
350	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009						
360	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31; Allegato V, parte 2, punto 52						
370	Certificati di deposito	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)						
380	Asset-backed securities	Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR						

		Riferimenti	Valore contabile				Importo delle varia- zioni cumulative del fair value (valore equo) attri- buibili alle varia- zioni del rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
			Detenute per negoiazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto econo- mico comples- sivo	Costo ammor- tizzato	Contabilizza- zione delle operazioni di copertura		
			IFRS 7, para- grafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15	IFRS 7, para- grafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, para- grafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47	IFRS 7, para- grafo 22, lettera b); IAS 39, para- grafo 9	IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	IFRS 7, para- grafo 10, lettera b)
			010	020	030	037	040	050
390	Obbligazioni garantite	Articolo 129, paragrafo 1, del CRR						
400	Contratti ibridi	IAS 39, paragrafi 10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)						
410	Altri titoli di debito emessi	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)						
420	Strumenti finanziari composti convertibili	IAS 32, AG 31						
430	Non convertibili							
440	Altre passività finan- ziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34						
450	PASSIVITA' FINAN- ZIARIE							

8.2. Passività finanziarie subordinate

			Valore contabile	
			Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Al costo ammortizzato
			IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9	IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47
			010	020
010	Depositi	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30		
020	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31		
030	PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE	Allegato V, parte 2, punti 53-54		

10. Derivati - negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		NUMERO DEL MODELLO Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punti 70-71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020	030	040
010	Tasso d'interesse	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)				
020	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74				
030	Opzioni OTC					
040	Altri OTC					
050	Opzioni sui mercati organizzati					
060	Altro sui mercati organizzati					

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		NUMERO DEL MODELLO <i>Riferimenti</i>	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
070	Azioni	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)</i>				
080	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
090	Opzioni OTC					
100	Altri OTC					
110	Opzioni sui mercati organizzati					
120	Altro sui mercati organizzati					
130	Cambi e oro	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)</i>				
140	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
150	Opzioni OTC					
160	Altri OTC					
170	Opzioni sui mercati organizzati					
180	Altro sui mercati organizzati					
190	Credito	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)</i>				
200	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
210	Credit default swap					
220	Opzione su differenziale creditizio					

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		NUMERO DEL MODELLO <i>Riferimenti</i>	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività finanziarie possedute per negoziazione	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
			<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 69</i>	<i>Allegato V, parte 2, punti 70-71</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 72</i>
			010	020	030	040
230	Total return swap					
240	Altro					
250	Merci	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)</i>				
260	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
270	Altro	<i>Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)</i>				
280	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V, parte 2, punto 74</i>				
290	DERIVATI	<i>IAS 39, paragrafo 9</i>				
300	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
320	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

11. Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1. Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020	030	040
010	Tasso d'interesse	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)				
020	Opzioni OTC					
030	Altri OTC					
040	Opzioni sui mercati organizzati					
050	Altro sui mercati organizzati					
060	Azioni	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)				
070	Opzioni OTC					
080	Altri OTC					
090	Opzioni sui mercati organizzati					
100	Altro sui mercati organizzati					
110	Cambi e oro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)				
120	Opzioni OTC					
130	Altri OTC					
140	Opzioni sui mercati organizzati					

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020	030	040
150	Altro sui mercati organizzati					
160	Credito	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)				
170	Credit default swap					
180	Opzione su differenziale creditizio					
190	Total return swap					
200	Altro					
210	Merci	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)				
220	Altro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)				
230	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)				
240	Tasso d'interesse	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)				
250	Opzioni OTC					
260	Altri OTC					
270	Opzioni sui mercati organizzati					
280	Altro sui mercati organizzati					
290	Azioni	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)				
300	Opzioni OTC					

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020	030	040
310	Altri OTC					
320	Opzioni sui mercati organizzati					
330	Altro sui mercati organizzati					
340	Cambi e oro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)				
350	Opzioni OTC					
360	Altri OTC					
370	Opzioni sui mercati organizzati					
380	Altro sui mercati organizzati					
390	Credito	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)				
400	Credit default swap					
410	Opzione su differenziale creditizio					
420	Total return swap					
430	Altro					
440	Merci	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)				
450	Altro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)				
460	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI	IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)				

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti	Valore contabile		Importo nozionale	
			Attività	Passività	Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punto 69	Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020	030	040
470	COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)</i>				
480	COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	<i>IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31</i>				
490	COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	<i>IAS 39, IG F6 1-3</i>				
500	DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA	<i>IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9</i>				
510	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)</i>				
520	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)</i>				
530	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)</i>				

18. Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

			Valore contabile lordo				
			In bonis				
			010	020	Non scadute o scadute <= 30 giorni	Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni
					030	040	050
Riferimenti			Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
				In bonis			
					Non scadute o scadute <= 30 giorni	Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni
					010	020	030
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)					
140	Di cui: Immobili non residenziali						
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali						
170	Di cui: Credito al consumo						
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)					
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
				In bonis			
					Non scadute o scadute <= 30 giorni	Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni
					010	020	030
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)					
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)					

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
			010	020	In bonis		
					Non scadute o scadute <= 30 giorni	Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni
					030	040	050
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57					
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
410	Garanzie finanziarie date	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58					
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					

		Riferimenti	Valore contabile lordo				
				In bonis			
					Non scadute o scadute <= 30 giorni	Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni
					010	020	030
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59					
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
550	ESPOSIZIONI FUORI BI-LANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55					

			Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
Riferimenti			Allegato V, parte 2. 145- 162	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58- 70
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							

			Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
			Allegato V, parte 2. 145- 162	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58- 70
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)							
140	Di cui: Immobili non residenziali								
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali								
170	Di cui: Credito al consumo								
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)							
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26							
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							

			Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
			Allegato V, parte 2. 145- 162	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58- 70
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27							
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, let- tere b) e c)							
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POS- SEDUTI PER NEGOZIA- ZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, let- tere b), c), d), e)							

			Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
Riferimenti			Allegato V, parte 2. 145- 162	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58- 70
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57							
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
410	Garanzie finanziarie date	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58							
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							

			Valore contabile lordo						
			Deteriorate						
				Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
			060	070	080	090	100	110	120
			Allegato V, parte 2. 145- 162	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58- 70
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59							
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)							
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)							
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)							
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)							
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)							
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)							
550	ESPOSIZIONI FUORI BI- LANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55							

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	150	su esposizioni deteriorate	
						Pagamento improbabile non scadute o scadute ≤ 90 giorni	Scadute > 90 giorni ≤ 180 giorni
			Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	150	su esposizioni deteriorate	
						Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni
			Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)					
140	Di cui: Immobili non residenziali						
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali						
170	Di cui: Credito al consumo						
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)					
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					

			Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	150	su esposizioni deteriorate	
						Pagamento improbabile non scadute o scadute ≤ 90 giorni	Scadute > 90 giorni ≤ 180 giorni
Riferimenti			Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, let- tere b) e c)					
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POS- SEDUTI PER NEGOZIA- ZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, let- tere b), c), d), e)					

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	150	su esposizioni deteriorate	
						Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni
			Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57					
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
410	Garanzie finanziarie date	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58					
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					

			Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				
			130	140	150	su esposizioni deteriorate	
						Pagamento improbabile non scadute o scadute ≤ 90 giorni	Scadute > 90 giorni ≤ 180 giorni
Riferimenti			130	140	150	160	170
			Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59					
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
550	ESPOSIZIONI FUORI BI- LANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55					

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni deteriorate			
			Scadute > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			180	190	200	210
			Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni deteriorate			
			Scadute > 180 giorni <= 1 anno	Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			180	190	200	210
			Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)				
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)				
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni deteriorate			
			Scadute > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			180	190	200	210
			Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni deteriorate			
			Scadute > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			180	190	200	210
			Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57				
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
410	Garanzie finanziarie date	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58				
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni deteriorate			
			Scadute > 180 giorni ≤ 1 anno	Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
			180	190	200	210
			Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 159 e 161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59				
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55				

19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

		Riferimenti	Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			010	020	Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		
					Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica
					030	040	050
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					

			Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Riferimenti	Esposizioni con misure di tolleranza in bonis			
					Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica
					030	040	050
			010	020	030	040	050
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE					
140	Di cui: Immobili non residenziali						
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali						
170	Di cui: Credito al consumo						
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)					
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					

			Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza				
			Riferimenti	Esposizioni con misure di tolleranza in bonis			
					Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica
					030	040	050
			010	020	030	040	050
			Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27					
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)					
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)					
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57					

			Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate					
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default	di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2. 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182</i>	<i>Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157</i>
010	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
070	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>						
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						

			Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate					
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default	di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate
			060	070	080	090	100	110
			<i>Allegato V, parte 2. 145-162</i>	<i>Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182</i>	<i>Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>IAS 39 58-70</i>	<i>Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157</i>
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>						
130	Di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE</i>						
140	Di cui: Immobili non residenziali							
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>						
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali							
170	Di cui: Credito al consumo							
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	<i>Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)</i>						
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>						
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>						
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>						
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>						
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>						

		Riferimenti	Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza					
			Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate					
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default	di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate
			060	070	080	090	100	110
			Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	IAS 39 58-70	Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)						
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)						
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)						
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)						
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)						
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)						
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)						
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)						
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57						

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
			120	su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	140	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate
						Strumenti con termini e condizioni modificati
						150
			Allegato V, parte 2. 46, 183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
				su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate	
					Strumenti con termini e condizioni modificati	
					120	130
			Allegato V, parte 2. 46, 183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE				
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)				
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
				su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate	
					Strumenti con termini e condizioni modificati	
					120	130
			Allegato V, parte 2. 46, 183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)				
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)				
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57				

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
			Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
			160	170	180
			Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
			Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
			160	170	180
			Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE			
140	Di cui: Immobili non residenziali				
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali				
170	Di cui: Credito al consumo				
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti	Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
			su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
			Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
			160	170	180
			Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP	
Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]
	Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
5	Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto
	Disaggregazione delle passività finanziarie
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
10	Derivati - negoziazione
	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura
11.2	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
18	Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate
19	Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

CODICE CROMATICO NEI MODELLI:



Punti di dati da segnalare

1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1 Attività

		Riferimenti ai GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE (di seguito la «BAD»)	Valore contabile
			010
010	Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	Articolo 4 della BAD, Attivo, paragrafo 1	
020	Cassa	Parte 2.1 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «Allegato V»)	

		Riferimenti ai GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE (di seguito la «BAD»)	Valore conta- bile
			010
030	Disponibilità presso banche centrali	Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2	
091	Attività finanziarie possedute per nego- ziazione	Allegato V, parte 1, punto 15	
092	Derivati	Allegato II al Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»); Allegato V, parte 1, punto 15	
093	Strumenti di capitale	Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regola- mento (CE) n. 25/2009	
094	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
095	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
171	Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a pro- spetto di conto economico complessivo	Articolo 42bis, paragrafi 1 e 4 della Direttiva 78/660/CEE (di seguito la «quarta direttiva»)	
172	Strumenti di capitale	Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regola- mento (CE) n. 25/2009	
173	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
174	Prestiti e anticipazioni	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, let- tera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
175	Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patri- monio netto	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 qua- ter, paragrafo 2, della quarta direttiva	
176	Strumenti di capitale	Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regola- mento (CE) n. 25/2009	
177	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
178	Prestiti e anticipazioni	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, let- tera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
231	Strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un me- todo basato sul costo	Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 42 bis, pa- ragrafo 4, lettera b), della BAD; allegato V, parte 1, punto 16	
232	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
233	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
234	Altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione	Articoli da 35 a 37 della BAD; allegato V, parte 1, punto 17	
235	Strumenti di capitale	Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regola- mento (CE) n. 25/2009	

		Riferimenti ai GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE (di seguito la «BAD»)	Valore contabile
			010
236	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	
237	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	
240	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19	
260	Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate	Articolo 4 «Attivo», paragrafi 7-8, della BAD; articolo 17 della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 4	
270	Attività materiali	Articolo 4 «Attivo», paragrafo 10, della BAD	
280	Immobili, impianti e macchinari		
290	Investimenti immobiliari		
300	Attività immateriali	Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR	
310	Avviamento	Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR	
320	Altre attività immateriali	Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD	
330	Attività fiscali		
340	Attività fiscali correnti		
350	Attività fiscali differite	Articolo 43, paragrafi 1 e 11, della quarta direttiva; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR	
360	Altre attività	Allegato V, parte 2, punto 5	
380	TOTALE DELLE ATTIVITÀ	Articolo 4 «Attivo» della BAD	

1.2 Passività

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile
			010
061	Passività finanziarie possedute per negoziazione	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	
062	Derivati	Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15	
063	Posizioni corte		
064	Depositi	Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile
			010
065	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	
066	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
141	Passività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	
142	Depositi	Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 1, punto 30	
143	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	
144	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	
150	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 23	
170	Accantonamenti	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 6, della BAD	
171	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]	Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 2, punto 12	
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Allegato V, parte 2, punto 7	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Allegato V, parte 2, punto 8	
200	Ristrutturazioni		
210	Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario pendenti		
220	Impegni e garanzie dati	Articoli 24 -25 e articolo 33, paragrafo 1, della BAD	
230	Altri accantonamenti		
240	Passività fiscali		
250	Passività fiscali correnti		
260	Passività fiscali differite	Articolo 43, paragrafi 1 e 11, della quarta direttiva; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR	
280	Altre passività	Allegato V, parte 2, punto 10	
300	TOTALE DELLE PASSIVITÀ		

1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile
			010
010	Capitale	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22 della BAD	
020	Capitale versato	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD	
030	Capitale richiamato ma non versato	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD	
040	Sovrapprezzo azioni	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR	
050	Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale	Allegato V, parte 2, punti 15-16	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 15	
070	Altri strumenti di capitale emessi	Allegato V, parte 2, punto 16	
080	Altro patrimonio netto	Allegato V, parte 2, punto 17	
190	Utili non distribuiti	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR	
200	Riserve di rivalutazione	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD	
201	Attività materiali	Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva	
202	Strumenti di capitale	Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva	
203	Titoli di debito	Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva	
204	Altro	Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva	
205	Riserve al fair value (valore equo)	Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva	
206	Coperture di investimenti netti in gestione estere	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera b) della quarta direttiva	
207	Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari	Articolo 42 bis, paragrafo 1 e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; articolo 30, lettera a), del CRR	
208	Derivati di copertura. Altre coperture	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	
209	Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 2 della quarta direttiva	
210	Altre riserve	Articolo 4 «Passivo», paragrafi 11-13 della BAD	
215	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]	Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 1, punto 38	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore conta- bile
			010
220	Riserve o perdite accumulate da investi- menti in filiazioni, joint ventures e società collegate	Articolo 59, paragrafo 4, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 19	
230	Altro	Allegato V, parte 2, punto 19	
235	Differenze di primo consolidamento	Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) della Diret- tiva 83/349/CEE (di seguito la «settima diret- tiva»)	
240	(-) Azioni proprie	Articolo 9, C III 7 e D III 2, della quarta diret- tiva; allegato V, parte 2, punto 20	
250	Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante	Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD	
260	(-) Acconti su dividendi	Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR	
270	Partecipazioni di minoranza	Articolo 21 della settima direttiva	
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR	
290	Altre posizioni		
300	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO		
310	TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ	Articolo 4 «Passivo» della BAD	

2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Esercizio corrente
			010
010	Interessi attivi	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 1, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	
090	(Interessi passivi)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21	
160	Ricavi da dividendi	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 3, della BAD; allegato V, parte 2, punto 28	
200	Ricavi da commissioni e compensi	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 4, della BAD	
210	(Costi per commissioni e compensi)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 5, della BAD	
220	Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Esercizio corrente
			010
285	Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD	
295	Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non possedute per negoziazione, al netto	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD	
300	Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	
310	Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto	Articolo 39 della BAD	
320	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate, al netto	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD	
330	Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto		
340	Altri ricavi operativi	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 7, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143	
350	(Altri costi operativi)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 10, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143	
355	Totale dei ricavi operativi (al netto)		
360	(Spese amministrative)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, della BAD	
370	(Spese di personale)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, lettera a) della BAD	
380	(Altre spese amministrative)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, lettera b) della BAD	
390	(Ammortamenti)		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
410	(Investimenti immobiliari)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
415	(Avviamento)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
420	(Altre attività immateriali)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
430	(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)		
440	(Impegni e garanzie dati)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 11-12, della BAD	
450	Altri accantonamenti		
455	(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)	Articolo 38, paragrafo 2, della BAD	

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Esercizio corrente
			010
460	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)	Articoli 35-37 della BAD	
510	Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD	
520	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)		
530	(Immobili, impianti e macchinari)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
540	(Investimenti immobiliari)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
550	(Avviamento)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
560	(Altre attività immateriali)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD	
570	(altro)		
580	Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Articolo 31 della settima direttiva	
590	Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD	
610	UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO		
620	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 15, della BAD	
630	UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 16, della BAD	
632	Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 21, della BAD	
633	Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 19, della BAD	
634	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 20, della BAD	
670	UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO	Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 23, della BAD	
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza		
690	Attribuibile ai soci della controllante		

5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

			Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
				Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)
				010	020	030	040	050	060
Per prodotto	010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)						
	020	Debito da carta di credito	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)						
	030	Crediti commerciali	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)						
	040	Leasing finanziari	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)						
	050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)						
	060	Altri prestiti a termine	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)						
	070	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)						
	080	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27						
Per garanzia reale	090	di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)						
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)						
Per finalità	110	di cui: credito al consumo	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)						
Per subordinazione	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)						

8. Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1 Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Negoziiazione	Metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
				Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva		
				034	035	037		
010	Derivati	Allegato II del CRR	IAS 39, paragrafo 9 e Application Guidance (di seguito «AG») 15, lettera a)					
020	Posizioni corte		IAS 39, AG15, lettera b)					
030	Strumenti di capitale	Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	IAS 32, paragrafo 11					
040	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26					
050	Depositi	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30					
060	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)					
070	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
080	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
090	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Negoziazione	Metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	Articolo 30, lettera b), e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 25/2009.	
			034	035	037	040	050	
100	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)					
120	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
130	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
140	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					
150	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
160	Enti creditizi	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)					
170	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
180	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Negoziazione	Metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	Articolo 30, lettera b), e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 25/2009.	
			034	035	037	040	050	
190	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					
200	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
210	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)					
220	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
230	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
240	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					
250	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
260	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)					
270	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Negoziazione	Metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
				Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	Articolo 30, lettera b), e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 25/2009.
				034	035	037	040	050
280	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
290	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					
300	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)					
320	Conti correnti/depositi overnight	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
330	Depositi con durata prestabilita	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					
340	Depositi rimborsabili con preavviso	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51	Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51					
350	Operazioni di pronti contro termine	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009	Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009					

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto
				Negoziazione	Metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura		
			Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva	Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva	Articolo 30, lettera b), e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR	Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 25/2009.	
			034	035	037	040	050	
360	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31 Allegato V, parte 2, punto 52	Allegato V, parte 1, punto 31 Allegato V, parte 2, punto 52					
370	Certificati di deposito	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)					
380	Asset-backed securities	Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR	Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR					
390	Obbligazioni garantite	Articolo 129, paragrafo 1, del CRR	Articolo 129, paragrafo 1, del CRR					
400	Contratti ibridi	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)	IAS 39, paragrafi 10-11, AG 27, AG 29; International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito «IFRIC») 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)					
410	Altri titoli di debito emessi	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)	Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)					
420	Strumenti finanziari composti convertibili		IAS 32, AG 31					
430	Non convertibili							
440	Altre passività finanziarie	Allegato V, parte 1, punti 32-34	Allegato V, parte 1, punti 32-34					
450	PASSIVITA' FINANZIARIE							

8.2 Passività finanziarie subordinate

		Riferimenti dei GAAP nazionali		Valore contabile	
				al costo ammortizzato	Metodo basato sul costo
				Articolo 42 bis, paragrafi 3 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 47	Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva
				020	030
010	Depositi	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30	Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30		
020	Titoli di debito emessi	Allegato V, parte 1, punto 31	Allegato V, parte 1, punto 31		
030	PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE	Allegato V, parte 2, punti 53-54	Allegato V, parte 2, punti 53-54		

10. Derivati - negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore in base ai prezzi di mercato [in base ad un modello]		Importo nozionale	
				Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				Articolo 105 del CRR	Articolo 105 del CRR	Allegato V, parte 2, punti 70-71	Allegato V, parte 2, punto 72
				022	025	030	040
010	Tasso d'interesse	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)				
020	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				
030	Opzioni OTC						
040	Altri OTC						
050	Opzioni sui mercati organizzati						

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore in base ai prezzi di mercato [in base ad un modello]		Importo nozionale	
				Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				Articolo 105 del CRR	Articolo 105 del CRR	Allegato V, parte 2, punti 70-71	Allegato V, parte 2, punto 72
				022	025	030	040
060	Altro sui mercati organizzati						
070	Azioni	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)				
080	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				
090	Opzioni OTC						
100	Altri OTC						
110	Opzioni sui mercati organizzati						
120	Altro sui mercati organizzati						
130	Cambi e oro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)				
140	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				
150	Opzioni OTC						
160	Altri OTC						
170	Opzioni sui mercati organizzati						
180	Altro sui mercati organizzati						
190	Credito	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)				
200	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore in base ai prezzi di mercato [in base ad un modello]		Importo nozionale	
				Valore positivo. Negoziazione	Valore negativo. Negoziazione	Negoziazione totale	di cui: venduti
				Articolo 105 del CRR	Articolo 105 del CRR	Allegato V, parte 2, punti 70-71	Allegato V, parte 2, punto 72
				022	025	030	040
210	Credit default swap						
220	Opzione su differenziale creditizio						
230	Total return swap						
240	Altro						
250	Merci	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)				
260	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				
270	Altro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)				
280	di cui: coperture economiche	Allegato V, parte 2, punto 74	Allegato V, parte 2, punto 74				
290	DERIVATI	Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15	IAS 39, paragrafo 9				
300	di cui: OTC - enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)				
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)				
320	di cui: OTC - controparti restanti	Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)	Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)				

11. Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2 Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Importo nozionale	
			Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020
010	Tasso d'interesse	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)		
020	Opzioni OTC			
030	Altri OTC			
040	Opzioni sui mercati organizzati			
050	Altro sui mercati organizzati			
060	Azioni	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)		
070	Opzioni OTC			
080	Altri OTC			
090	Opzioni sui mercati organizzati			
100	Altro sui mercati organizzati			
110	Cambi e oro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)		
120	Opzioni OTC			
130	Altri OTC			
140	Opzioni sui mercati organizzati			
150	Altro sui mercati organizzati			

Per prodotto o per tipo di mercato		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Importo nozionale	
			Copertura totale	di cui: venduti
			Allegato V, parte 2, punti 70 e 71	Allegato V, parte 2, punto 72
			010	020
160	Credito	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)		
170	Credit default swap			
180	Opzione su differenziale creditizio			
190	Total return swap			
200	Altro			
210	Merci	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)		
220	Altro	Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)		
230	DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA			
240	di cui: OTC - enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)		
250	di cui: OTC - altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)		
260	di cui: OTC - controparti restanti	Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)		

18. Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				010	020	In bonis
						Non scadute o scadute <= 30 giorni
						030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				010	020	In bonis
						Non scadute o scadute <= 30 giorni
						030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				010	020	In bonis
						Non scadute o scadute <= 30 giorni
						030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				010	020	In bonis
						Non scadute o scadute <= 30 giorni
						030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 158
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				In bonis		Deteriorate
				Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 145-162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		Valore contabile lordo		
				In bonis		Deteriorate
				Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 145-162
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	<i>Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)</i>	<i>Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)</i>			
190	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
200	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
210	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
220	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
230	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
240	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			
250	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
260	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
270	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
280	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
290	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
300	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				In bonis		Deteriorate
				Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 145-162
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				In bonis		Deteriorate
				Scadute > 30 giorni <= 60 giorni	Scadute > 60 giorni <= 90 giorni	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 158	Allegato V, parte 2. 145-162
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Pagamento impro- babile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Pagamento impro- babile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159	Allegato V, parte 2. 159
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
				100	110	120
				<i>Allegato V, parte 2, 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
010	Titoli di debito	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 26</i>			
020	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
040	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
060	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			
070	Prestiti e anticipazioni	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>	<i>Allegato V, parte 1, punti 24 e 27</i>			
080	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
090	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
100	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
110	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
120	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			
130	Di cui: piccole e medie imprese	<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)</i>	<i>SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)</i>			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
				100	110	120
				Allegato V, parte 2, 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
				100	110	120
				Allegato V, parte 2, 159	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61	Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>		Valore contabile lordo		
				Deteriorate		
				Scadute > 1 anno	di cui: in stato di default	di cui: che hanno subito una riduzione di valore
				100	110	120
				<i>Allegato V, parte 2, 159</i>	<i>Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61</i>	<i>Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR</i>
420	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
430	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
440	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
450	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
460	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			
470	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>			
480	Altri impegni dati	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>	<i>Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59</i>			
490	Banche centrali	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)</i>			
500	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)</i>			
510	Enti creditizi	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)</i>			
520	Altre società finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)</i>			
530	Società non finanziarie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)</i>			
540	Famiglie	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>	<i>Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)</i>			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>	<i>Allegato V, parte 2, punto 55</i>			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate	
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
					su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
					su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
					su esposizioni in bonis	su esposizioni deteriorate
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 46	Allegato V, parte 2. 161	Allegato V, parte 2. 161
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni deteriorate		
				Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni	Scadute > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute > 180 giorni <= 1 anno
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 159,161
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni deteriorate		
				Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				190	200	210
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
130	Di cui: piccole e medie imprese	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni deteriorate		
				Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				190	200	210
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni deteriorate		
				Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				190	200	210
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			
350	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
370	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
380	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
390	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
400	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
410	Garanzie finanziarie date	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58	IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni deteriorate		
				Scadute > 1 anno	Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
				190	200	210
				Allegato V, parte 2. 159,161	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
420	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
440	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
450	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
460	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
470	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
480	Altri impegni dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59			
490	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
510	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
540	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V, parte 2, punto 55	Allegato V, parte 2, punto 55			

19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		
				Strumenti con termini e condizioni modificati		
				010	020	030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		
				Strumenti con termini e condizioni modificati		
				010	020	030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 163- 182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		
				Strumenti con termini e condizioni modificati		
				010	020	030
				Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182	Allegato V, parte 2. 145-162	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate
				Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180	Allegato V, parte 2. 145-162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate
				Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180	Allegato V, parte 2. 145-162
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza in bonis		Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate
				Rifinanziamento	di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica	
				040	050	060
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182	Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180	Allegato V, parte 2. 145-162
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Strumenti con termini e condizioni modificati	Rifinanziamento	di cui: In stato di default
				070	080	090
				Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182	Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182	Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate			
				di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate		
				100	110		120
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157		Allegato V, parte 2. 46, 183
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate			
				di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate		
				100	110		120
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157		Allegato V, parte 2. 46, 183
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)				
140	Di cui: Immobili non residenziali						
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali						
170	Di cui: Credito al consumo						
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)				
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26				
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
				Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate			
				di cui: Che hanno subito una riduzione di valore	di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate		
				100	110		120
				Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR	Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157		Allegato V, parte 2. 46, 183
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27				
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)				
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)				
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)				
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)				
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)				
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)				
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)				
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)				
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57				

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate	
					Strumenti con termini e condizioni modificati	
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate	
					Strumenti con termini e condizioni modificati	
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
				su esposizioni con misure di tolleranza in bonis	su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate	
					Strumenti con termini e condizioni modificati	
				130	140	150
				Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 145-183	Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
010	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
020	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
040	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
080	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
100	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
110	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
120	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
130	Di cui: piccole e medie imprese	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)			
140	Di cui: Immobili non residenziali					
150	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
160	Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali					
170	Di cui: Credito al consumo					
180	STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)			
190	Titoli di debito	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26	Allegato V, parte 1, punti 24 e 26			
200	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
210	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
220	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
230	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			

		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute	
				su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate		
				Rifinanziamento	Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza
				160	170	180
				Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183	Allegato V, parte 2. 162	Allegato V, parte 2. 162
240	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
250	Prestiti e anticipazioni	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27	Allegato V, parte 1, punti 24 e 27			
260	Banche centrali	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)			
270	Amministrazioni pubbliche	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)			
280	Enti creditizi	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)			
290	Altre società finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)			
300	Società non finanziarie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)			
310	Famiglie	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)	Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)			
320	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)	Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)			
340	Impegni all'erogazione di prestiti dati	Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57	IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57			

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/535 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

[notificata con il numero C(2015) 1994]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1 bis,

vista la richiesta presentata dal Regno di Danimarca (di seguito, «Danimarca») con lettera del 5 agosto 2013,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾ (di seguito, «accordo tra l'Unione europea e la Danimarca»), la Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possano influire sul campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio ⁽³⁾, a meno che non vi sia l'accordo dell'Unione europea e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra l'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, da un lato, e l'accordo internazionale in questione, dall'altro.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, con lettera del 14 gennaio 2009 la Danimarca ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ nella misura in cui modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽⁵⁾. A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, la notifica della Danimarca ha determinato il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 4/2009 costituisce dunque una modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, nella misura in cui modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 ed è considerato allegato all'accordo.
- (3) Il 5 agosto 2013 la Danimarca ha chiesto l'accordo dell'Unione europea sulla propria proposta di ratifica della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (di seguito, «convenzione»).
- (4) Poiché le materie disciplinate dalla convenzione sono anche oggetto del regolamento (CE) n. 4/2009 la convenzione influisce su tale regolamento. L'accordo dell'Unione europea alla ratifica della convenzione da parte della Danimarca è pertanto necessario, in quanto la convenzione influisce sul regolamento (CE) n. 4/2009, che a sua volta modifica il regolamento (CE) n. 44/2001.

⁽¹⁾ GUL 120 del 5.5.2006, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 299 del 16.11.2005, pag. 62.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GUL 12 del 16.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ GUL 149 del 12.6.2009, pag. 80.

- (5) Ai sensi dell'articolo 1 *bis* della decisione 2006/325/CE, modificata dalla decisione 2009/942/CE del Consiglio ⁽¹⁾, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso dell'Unione europea, deve valutare se l'accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l'accordo tra l'Unione europea e la Danimarca e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.
- (6) L'Unione europea ha firmato la convenzione in base alla decisione 2011/220/UE del Consiglio ⁽²⁾. L'Unione europea ha concluso la convenzione in base alla decisione 2011/432/UE del Consiglio ⁽³⁾. Lo strumento di approvazione è stato depositato il 9 aprile 2014, a seguito della modifica degli allegati della decisione 2011/432/UE ⁽⁴⁾.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione delle richiamate decisioni del Consiglio, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione. Sarà vincolata dalla convenzione solo in quanto parte contraente distinta.
- (8) In tali circostanze, e tenuto conto che la convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2014 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea eccetto la Danimarca, la Commissione ritiene che la ratifica della convenzione da parte della Danimarca non renderà inefficace l'accordo tra la Comunità europea e la Danimarca e non pregiudicherà il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme. Inoltre, la ratifica della convenzione da parte della Danimarca non influirà sulle condizioni di adesione dell'Unione europea alla convenzione stessa.
- (9) Di conseguenza, l'Unione europea dovrebbe autorizzare la Danimarca a ratificare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, a nome dell'Unione europea, autorizza il Regno di Danimarca a ratificare la convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 2009/942/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2006/325/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 331 del 16.12.2009, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione 2011/220/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 39).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/218/UE del Consiglio, del 9 aprile 2014, che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 1).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/536 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2015**

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese

[notificata con il numero C(2015) 1990]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le zone dei paesi terzi da cui l'introduzione nell'Unione dei prodotti è soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.
- (3) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/252 ⁽³⁾ della Commissione e dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/349 ⁽⁴⁾ della Commissione in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon e di Washington. La decisione 2007/777/CE stabilisce che può essere autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalle aree colpite di tali Stati a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).
- (4) Nel febbraio e nel marzo 2015 gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dai suddetti Stati; questi ultimi sono stati sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015 che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GUL 41 del 17.2.2015, pag. 52).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 68).

- (5) Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti ⁽¹⁾ prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
- (6) A causa della presenza di ulteriori focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalle parti dei suddetti Stati che le autorità veterinarie degli Stati Uniti d'America hanno sottoposto a restrizioni dovrebbero essere soggetti quanto meno al «trattamento D» al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione.
- (7) In relazione a tali focolai di HPAI la regionalizzazione del territorio degli Stati Uniti è stata riconosciuta anche dal regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 ⁽⁴⁾ della Commissione per le importazioni di determinati prodotti a base di pollame che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.
- (8) Per ragioni di coerenza, la descrizione dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe fare riferimento alla regionalizzazione quale descritta nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e dovrebbe essere applicabile per il periodo di tempo definito in tale allegato dalle date di apertura e di chiusura di cui alle colonne 6A e 6B.
- (9) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE andrebbe pertanto modificato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).

ALLEGATO

All'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti	US	01/2015	L'intero paese
	US-1	01/2015	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.
	US-2	01/2015	I territori degli Stati Uniti descritti alla voce "US-2" di cui all'allegato I, parte 1, colonna 3, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni a norma della presente decisione deve essere preso in considerazione il periodo d'intervallo indicato dalle date di apertura e chiusura di cui all'allegato I, parte 1, colonne 6A e 6B, del regolamento (CE) n. 798/2008 per i rispettivi territori (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT